

COMUNE DI CORIANO

REGOLAMENTO SULLA INTEGRAZIONE DA PARTE DEL COMUNE ALLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 01/03/2024

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Oggetto ed ambito di applicazione)
- Art. 3 (Controlli)

CAPO II – Procedure Amministrative

- Art. 4 (Aventi diritto)
- Art. 5 (Determinazione della capacità reddituale dell'avente diritto)
- Art. 6 (Determinazione del reddito dei beni immobili)
- Art. 7 (Caratteristiche e modalità di accesso al servizio)
- Art. 8 (Procedimento istruttorio)
- Art. 9 (Determinazione del contributo economico a carico del Comune)
- Art.10 (Norme transitorie)

CAPO I

Art. 1 FINALITA'

1. Il Comune di Coriano ha come obiettivo la massima tutela e protezione della persona: a tal fine attiva preventivamente ogni possibile intervento sociale ed economico atto a mantenere il soggetto nel proprio contesto familiare e sociale. L'inserimento della persona anziana in strutture residenziali deve di norma avvenire solo a seguito di valutazioni ed accertamento della impossibilità di permanenza al domicilio, pur in presenza di attivazione dei supporti domiciliari sociali e sanitari destinati a sostenere la rete familiare e/o parentale di riferimento.
2. Qualora l'istituzionalizzazione risulti inevitabile e si presenti come intervento idoneo a rispondere ai bisogni socioassistenziali della persona, il presente regolamento ha lo scopo di:
 - assicurare un corretto percorso assistenziale anche a coloro che si trovano in situazioni economiche di svantaggio e difficoltà;
 - garantire una valutazione equa ed omogenea della capacità economica del richiedente e della rete familiare chiamata alla compartecipazione della spesa;
3. Il comune di Coriano interviene a favore di persone anziane, che a causa di particolari condizioni psico-fisiche e ambientali necessitano di ricovero temporaneo o definito in strutture protette autorizzate al funzionamento, mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento totale o parziale della retta di ricovero, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 2 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento definisce, tenuto conto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, le modalità ed i criteri per la determinazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune, finalizzati all'integrazione economica per il pagamento delle rette di ricovero in strutture residenziali di persone anziane non autosufficienti.
2. I criteri di compartecipazione disciplinati dal presente regolamento si applicano solo alle rette socioassistenziali, ossia alla retta che è a carico dell'utenza.

Art. 3 CONTROLLI

1. I controlli saranno effettuati a campione e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione.
2. Qualora la DSU e/o l'ISEE risultino non veritiere, al punto da incidere sull'entità della tariffa applicata e/o del contributo erogato, il beneficiario della prestazione agevolata perde le agevolazioni connesse ed è tenuto a rifondere al Comune dei benefici economici di cui abbia nel frattempo, indebitamente usufrutto; il dichiarante ISEE ed il beneficiario della prestazione agevolata sono inoltre assoggettati alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

CAPO II

Art. 4 AVENTI DIRITTO

1. Il diritto a beneficiare dell'intervento economico è previsto a favore di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza che siano:
 - a) residente nel Comune di Coriano prima dell'inserimento nella struttura. A tal fine NON fa fede una eventuale residenza presa allo stesso indirizzo della stessa PRIMA dell'effettivo inserimento

- b) in stato di bisogno a causa di accertate condizioni sociosanitarie ed economiche.
- 2. con valori ISEE per prestazioni sociosanitarie residenziali per persone maggiorenni non superiore ad € 18.000,00. Oltre tale valore il beneficio non sarà concesso.
- 3. saldo dei valori mobiliari al 31/12 e un limite di giacenza media annua degli stessi non superiore ad € 25.000 risultanti dall'Isce in corso di validità:
- 4. In nessun caso potrà essere erogato il sussidio economico se il soggetto rientra nei seguenti casi:
 - a) valori mobiliari al 31/12 nel quinto anno antecedente la richiesta superiore a euro 60.000,00;
 - b) valori mobiliari al 31/12 nel quarto anno antecedente la richiesta superiore a euro 50.000,00;
 - c) valori mobiliari al 31/12 nel terzo anno antecedente la richiesta superiore a euro 40.000,00;
 - d) valori mobiliari al 31/12 nel secondo anno antecedente la richiesta superiore a euro 30.000,00;
 - e) valori mobiliari al 31/12 nell'anno antecedente la richiesta superiore a euro 25.000,00.
- 5. Fermo restando i requisiti di cui ai commi precedenti, hanno altresì diritto all'integrazione retta i soggetti inseriti in strutture non convenzionate seppur con le particolari limitazioni previste all'art. 9 comma 7.

Art. 5 DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ REDDITUALE DELL'AVENTE DIRITTO

- 1. I soggetti ospiti di strutture protette a carattere residenziale hanno l'obbligo di contribuire al pagamento della retta utilizzando ogni loro sostanza, di qualsiasi natura, fatta salva una quota del proprio reddito mensile lasciata in godimento per le spese personali (c.d. spillatico) in caso di soggetti con patrimonio mobiliare pari od inferiore ad euro 6.000,00.
- 2. La condizione economica del ricoverato è determinata:
 - a) dalla consistenza finanziaria e patrimoniale dello stesso;
 - b) dalla capacità economica dei parenti tenuti per legge agli alimenti a norma dell'art. 433c.c., valutata come possibilità del richiedente di avvalersi degli strumenti previsti dal Titolo XII del Codice Civile;
 - c) dall'eventuale messa a frutto del patrimonio immobiliare e/o diritti reali su immobili in titolarità al beneficiario;
 - d) concorrono alla valutazione della condizione economica del ricoverato anche il valore dei beni mobili ed immobili donati e/o venduti nei 10 anni precedenti.
- 3. Ai fini del calcolo del reddito del richiedente l'integrazione si calcolano:
 - a. trattamenti economici soggetti ad IRPEF;
 - b. trattamenti economici esenti IRPEF;
 - c. indennità di accompagnamento;
 - d. assegno di invalidità;
 - e. rendite INAIL, INAIL o di altro Ente;
 - f. pensioni per ciechi o sordomuti;
 - g. pensione o assegno sociale;
 - h. redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia ecc;
 - i. beni mobili (libretti di risparmio, BOT, CCT, ed altri titoli di credito, depositi bancari, postali, investimenti finanziari ecc.).
- 4. Qualora il richiedente entrasse, in seguito, in possesso di ulteriori beni o redditi, questi dovranno venire utilizzati per il pagamento della retta. In questo caso il Comune valuterà se diminuire, sospendere (temporaneamente o definitivamente) il contributo o porre in essere un'eventuale rivalsa sulle spese sostenute.

5. Ai redditi del richiedente andranno sommati i contributi eventualmente dovuti dai soggetti tenuti agli alimenti.
6. Ai redditi del richiedente eventualmente integrati come da punto 6 andranno aggiunti i redditi ricavabili dalle proprietà immobiliari e/o dai diritti reali su tali proprietà in titolarità al richiedente calcolati a norma dell'art. seguente.

Art. 6 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI BENI IMMOBILI

1. La presenza di beni immobili o diritti reali su beni immobili è di norma motivo di esclusione dell'accesso ai contributi economici per integrazione rette.
2. Tuttavia, l'accesso è possibile secondo le regole di determinazione del contributo di cui all'art. 9 qualora la situazione familiare del richiedente venga valutata meritevole sotto altri profili e/o nel caso il bene immobile o il diritto reale su bene immobili possa essere messo in regime fruttifero il cui ricavato andrà a sommarsi ai redditi del richiedente di cui all'art. 9 comma 2 lettera b). Si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo né tassativo:
 - a) concedendo l'immobile in locazione e calcolando il canone di locazione netto tra i redditi del richiedente di cui all'art. 9 comma 2 lettera b);
 - b) mediante prestito vitalizio (es. prestito vitalizio ipotecario di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 12 DL. 203/2005);
 - c) mediante rendita vitalizia ex art. 1872 c.c.;
 - d) concessione in comodato gratuito del bene immobile al Comune;
 - e) dichiarazione privata di debito atta a garantire il Comune il diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex 498 cc;
 - f) ipoteca volontaria immediata ex art. 2821 e ss c.c, mediante la quale l'amministrazione limita il potere dispositivo sull'immobile per il futuro soddisfacimento del credito maturato;
 - g) donazione del bene al comune.
3. L'accesso è inoltre possibile se l'immobile risulta abitato in comodato gratuito/comproprietà da coniuge e/o parente in linea retta di primo grado che ha all'interno dell'appartamento stesso residenza e domicilio da almeno 5 anni e non risulti coniugato/convivente con coniuge/convivente con differente residenza.

Art. 7 CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. La richiesta di concessione del contributo economico finalizzato al pagamento totale o parziale della retta di ricovero è formulata mediante presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, o di colui che ne esercita legalmente la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno o, in mancanza dei suindicati soggetti da un familiare.
2. In caso di accertata incapacità psico-fisica del soggetto e in assenza degli altri soggetti di cui al comma 1, la richiesta può essere curata dall'Assistente sociale, in attesa dell'attivazione di una delle forme di tutela prevista dal Codice civile, Titolo XII.
3. Alla richiesta di concessione del contributo economico di cui al comma 1 vanno allegati e/o dichiarati, pena la NON concessione del beneficio, gli elementi che attestano:
 - a) la capacità economica e patrimoniale del ricoverato: come per esempio la posizione pensionistica;
 - b) la condizione sociosanitaria necessaria a determinare lo stato di bisogno;
 - c) i parametri ISEE per prestazioni sociosanitarie residenziali per persone maggiorenni come previsto dal DPCM 5/12/2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, con relativa autocertificazione di Dichiarazione Sostitutiva Unica;

- d) autocertificazione dell'ISEE (o i dati necessari a reperirlo) del beneficiario, dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 cc, degli eventuali discendenti in linea retta residenti negli immobili di proprietà del beneficiario, dei donatari;
 - e) l'importo della retta alberghiera della struttura residenziale (c.d. quota sociale);
 - f) ogni altra informazione ritenuta utile alla determinazione della natura, origine ed entità del bisogno.
4. Alla domanda deve necessariamente essere allegata la delega di pagamento a favore della struttura presso la quale è ricoverato il beneficiario.
 5. Le richieste di contributo economico ad integrazione della retta di degenza devono essere presentate al Comune direttamente all'Ufficio protocollo dell'ente durante gli orari di apertura al pubblico degli Uffici o per il tramite dell'assistente sociale preferibilmente prima dell'ingresso dell'utente in struttura o comunque entro quaranta giorni dal verificarsi dello stato di bisogno per l'utente già inserito nella struttura.
 6. L'importo del contributo stabilito a seguito del riconoscimento dei requisiti, di norma viene erogato dal mese successivo a quello in cui la domanda è stata completamente e validamente presentata con tutti i documenti necessari all'istruttoria e fino al 31 marzo di ogni anno. Ove la domanda pervenisse nell'ultimo trimestre dell'anno, la erogazione del contributo verrà concessa dal mese successivo solo se vi sono risorse sufficienti e fino al limite delle stesse. In caso di completa assenza di risorse l'erogazione del beneficio richiesto nell'ultimo trimestre inizierà dal primo mese dell'anno successivo.
 7. Essendo di norma un contributo a carattere continuativo la domanda di contributo economico finalizzato all'integrazione della retta di degenza in strutture residenziali deve essere rinnovata ogni anno, entro il 31 marzo, corredata dalle autocertificazioni e/o documentazioni richieste (vedi punto 3).
 8. Il mancato rinnovo della domanda comporta l'automatica sospensione del beneficio alla scadenza del 31 marzo di ogni anno. Il beneficio potrà essere nuovamente erogato, sussistendone i presupposti, dal mese successivo alla presentazione della domanda corredata delle informazioni previste al punto 3 del presente articolo.

ART. 8 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

1. Il processo decisionale che porta alla definizione dell'intervento individuale attraverso le valutazioni economiche e sociali è realizzato dal personale tecnico amministrativo dell'area dei servizi sociali del Comune di Coriano.
2. Tale processo si conclude con l'adozione di un provvedimento finale a cura del Responsabile della struttura organizzativa competente che ne formalizza l'esito con proprio atto motivato, indicante l'entità del contributo, le modalità di erogazione e la durata.
3. L'integrazione non può mai essere concessa quando l'ISEE di uno degli obbligati ai sensi dell'art. 433 del c.c. è superiore ad euro 30.000,00 o la giacenza media dei valori mobiliari è superiore ad euro 30.000,00.
4. L'amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di controllo e verifica della veridicità delle informazioni e dati socioeconomici necessari al procedimento istruttorio in ogni sua fase: la richiesta di accertamenti, chiarimenti ed integrazioni dei dati e/o documenti interrompe i termini per l'evasione dell'istanza di contributo sino alla loro acquisizione.
5. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo sono individuati dall'apposito regolamento del Comune.
6. Al responsabile della struttura organizzativa compete la definizione dell'organizzazione interna e delle norme operative ed interpretative che regolano l'iter procedurale.
7. Ove il soggetto non rientrasse in uno o più dei parametri previsti all'art. 4, comma 1, lett. a) e all'art. 6 comma 3 in quanto, in quest'ultimo caso il parente è di secondo grado, l'integrazione può comunque essere concessa previa apposita motivata relazione da parte dell'assistente sociale di riferimento.

ART. 9 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A CARICO DEL COMUNE.

1. La quantificazione del contributo economico finalizzato al pagamento della retta di ricovero avviene annualmente con specifico procedimento istruttorio amministrativo.
2. Il valore del contributo è determinato dalla differenza tra l'onere della retta per il ricovero (comprensiva degli oneri accessori) ed il valore complessivo della capacità economica del ricoverato determinata a norma dell'art. 7 del presente regolamento secondo i seguenti parametri:
 - a) **ISEE** per le prestazioni sociosanitarie residenziali per persone maggiorenni **NON** superiore ad euro **18.000,00**;
 - b) saldo dei valori mobiliari al 31/12 e un limite di giacenza media annua risultanti dall'Isee in corso di validità secondo i seguenti parametri, eccezion fatta per i casi di cui all'art. 6 comma 3:
 - b1) fino ad **euro 6.000** verrà prevista l'erogazione di contributo economico ad integrazione della pensione fino a coprire la differenza fra la retta richiesta dalla struttura di destinazione e la sommatoria fra i redditi dell'assistito e/o la somma messa a disposizione dagli obbligati in solido e/o da altri enti/associazioni e/o dalla messa a frutto del patrimonio immobiliare determinata a norma dell'art. 6, lasciando all'interessato una cifra mensile per le necessità personali, quantificata in € 50,00;
 - b2) fino ad **euro 15.000** verrà prevista l'erogazione di contributo economico ad integrazione della pensione fino a coprire la differenza fra la retta richiesta dalla struttura di destinazione e la sommatoria fra i redditi dell'assistito e/o la somma messa a disposizione dagli obbligati in solido e/o da altri enti/associazioni e/o dalla messa a frutto del patrimonio immobiliare determinato a norma dell'art. 6 senza beneficio alcuno del c.d. spillatico alcuno e tolti ulteriori 150,00 euro mensili che permangono a carico dell'assistito visto il valore dei suoi valori mobiliari;
 - b3) fino ad **euro 25.000** verrà prevista l'erogazione di contributo economico ad integrazione della pensione fino a coprire la differenza fra la retta richiesta dalla struttura di destinazione e la sommatoria fra i redditi dell'assistito e/o la somma messa a disposizione dagli obbligati in solido e/o da altri enti/associazioni e/o dalla messa a frutto del patrimonio immobiliare ecc. senza concessione di spillatico alcuno e tolti ulteriori 250,00 euro mensili che permangono a carico dell'assistito visto il valore dei suoi valori mobiliari;
 - b4) oltre **euro 25.000 NON** verrà prevista alcuna erogazione di contributo economico ad integrazione della pensione a copertura della retta richiesta dalla struttura di destinazione.
 - c) saldo dei valori mobiliari al 31/12 e un limite di giacenza media annua del nucleo familiare risultanti dall'Isee in corso di validità secondo i seguenti parametri, valido solo nei casi di cui all'art. 6 comma 3:
 - c1) il 50% della differenza tra l'importo della retta e quello della pensione, senza concessione dello spillatico, in caso di saldo dei valori mobiliari al 31/12 e limite di giacenza media annua degli stessi **non superiore ad euro 6.000,00**;
 - c2) il 25% della differenza tra l'importo della retta e quello della pensione, senza concessione dello spillatico, in caso di saldo dei valori mobiliari al 31/12 e limite di giacenza media annua degli stessi **non superiore ad euro 15.000,00**;
 - c3) nessuna integrazione in caso di saldo dei valori mobiliari al 31/12 e limite di giacenza media annua degli stessi **superiore ad euro 15.000,00**.
3. Il contributo di cui al comma precedente è ridotto del 5% per ogni eventuale terreno agricolo posseduto dal beneficiario, salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2 punto g.

4. L'intervento ha di norma carattere continuativo e si attua mediante il pagamento delle fatture emesse dalla struttura protetta in nome del beneficiario, sino a concorrenza dell'importo risultante dal procedimento istruttorio.
5. L'integrazione se dovuta si intende quale anticipazione che sarà quindi soggetta a rimborso nel caso in cui l'utente percepisca entrate arretrate relative al periodo di integrazione. A tal fine il beneficiario o colui che ne esercita la tutela e/o curatela e/o l'Amministratore di Sostegno e/o il familiare che ha presentato la domanda è obbligato a comunicare tempestivamente ai servizi comunali l'avvenuta liquidazione delle spettanze e a restituire le somme anticipate dal Comune.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione abbia provveduto sulla base di ragioni di estrema urgenza all'assunzione a proprio carico degli oneri di ricovero e l'eventuale successiva istruttoria abbia evidenziato la mancanza dei requisiti economici per la concessione del contributo, l'esito negativo si intende comunque retroattivo per tutto il periodo di riferimento, fatti salvi i casi espressamente segnalati dagli operatori sociali per i quali sussistono motivazioni eccezionali.
7. Per i soggetti inseriti in strutture non convenzionate i limiti di erogazione sono quelli sotto evidenziati:
 - massimo euro 400,00 mensili per i soggetti rientranti nei casi di cui al comma 2 lettera b1;
 - massimo euro 300,00 mensili per i soggetti rientranti nei casi di cui al comma 2 lettera b2;
 - massimo euro 200,00 mensili per i soggetti rientranti nei casi di cui al comma 2 lettera b3.

Art. 10 NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/03/2024.